




Comune dell'Aquila



AVVISO DI PAGAMENTO ACCONTI IMU e TASI ANNO 2015

Come noto, **entro il prossimo 16 giugno** è necessario provvedere al **pagamento degli acconti IMU e TASI per la corrente annualità, nella misura del 50% dei tributi dovuti per l'anno 2014**, secondo le modalità di seguito indicate.


A. Ai fini della **quantificazione degli acconti IMU/TASI**, occorre moltiplicare la base imponibile, determinata secondo le modalità di cui alla successiva **lettera B)**, per le aliquote fissate per l'anno 2014 e di cui ai seguenti quadri sinottici; i rispettivi saldi, dovranno essere versati a conguaglio, considerando l'eventuale incremento delle aliquote per il corrente esercizio, la cui fissazione risulta attualmente al vaglio dell'Amministrazione Comunale.

IMU

1. 0,37 per cento per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (solo categorie C/2, C/6 e C/7)
2. 0,56 per cento per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi dell'OPCM n. 3769 del 15.05.2009 e per l'unità immobiliare locata al Comune per residenzialità sociale
3. 0,66 per cento per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ex Legge 431/1998, limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole fasce n° 1 e n° 2 delle tabelle allegate al vigente Accordo Territoriale
4. 0,66 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo, ivi includendo le relative pertinenze, concessa in comodato d'uso gratuito ad ascendenti e a discendenti di I e II grado, nonché a collaterali di II grado
5. 0,76 per cento per l'unità ad uso abitativo di categoria catastale da A/1 ad A/9 locata con altre tipologie di contratto di locazione o comodato diverse da quelle di cui ai punti 2, 3 e 4
6. 0,86 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo non locata, nonché per i soli immobili non utilizzati, né locati, di categorie catastali C/1 e da D/1 a D/9, anche con agibilità in corso d'opera (c.d. agibilità parziale)
7. 0,76 per cento per tutte le restanti tipologie di cespiti

TASI

1. 0,10 per cento per i fabbricati ad uso strumentale
2. 0,20 per cento per tutte le restanti tipologie di cespiti, esclusi i terreni agricoli



Comune dell'Aquila

B. Per il **calcolo della base imponibile ai fini IMU e TASI**, è necessario procedere secondo le modalità di seguito indicate:

- **Fabbricati iscritti in catasto:** si moltiplica la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, per i seguenti moltiplicatori:
 - **160** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A (escluso la categoria A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
 - **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
 - **80** per i fabbricati classificati nella categorie catastali A/10 e D/5;
 - **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria D/5;
 - **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

Esempio determinazione base imponibile fabbricati:

Rendita catastale x 1,05 x Moltiplicatore

- **Terreni agricoli:** si moltiplica il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25%, per il moltiplicatore **135**. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola (IAP), il moltiplicatore è pari a **75**. In merito, si rammenta che in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 4/2015, convertito con modificazioni con Legge 34/2015, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h), del comma 1, dell'articolo 7, del D.Lgs. n. 504/1992, si applica, tra l'altro, ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT. L'esenzione di cui al citato comma 1, del D.L. 4/2015 smi, ricorrendone le condizioni, si applica altresì alle fattispecie di cui al successivo comma 2.


Esempio determinazione base imponibile terreni agricoli:

Reddito dominicale x 1,25 x Moltiplicatore

- **Aree fabbricabili:** ai fini della determinazione della base imponibile, è possibile utilizzare un apposito calcolatore, disponibile nella Sezione "Servizi al cittadino" link "Pagare i Tributi", del sito internet istituzionale dell'Ente www.comune.laquila.gov.it. Si rammenta in merito che, qualora il valore fiscale delle aree stesse, determinato per altri tributi erariali, risulti essere superiore del 20% rispetto a quello stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86/2014, la base imponibile è data da detto ultimo valore.
- **Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati:** il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, a quella di acquisizione, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992 smi;
- **Fabbricati non censiti al catasto:** la base imponibile è determinata con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto (Rendita presunta).

La **base imponibile** è **ridotta del 50 per cento** nelle seguenti ipotesi:

- **Fabbricati di interesse storico o artistico**, di cui all'art. 10, D.Lgs. 42/2004 smi;
- **Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.



Comune dell'Aquila

Si rammenta in merito che, in base alle previsioni di cui all'art. 4, comma 5-octies, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 44/2012, **i fabbricati** ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto **inagibili, sono esenti dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria** fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi. Inoltre, a mente di quanto stabilito dal comma 448, della Legge 190/2014, con decorrenza dall'esercizio 2015 **sono parimenti esenti dall'applicazione della TASI** di cui all'art. 1, commi 639 e ss, Legge 147/2013, **i fabbricati**, ubicati nelle zone colpite dal sisma, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto **inagibili** e ciò sino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi.

Per i fabbricati che hanno riconseguito l'agibilità sismica nel corso dell'esercizio 2015, l'IMU e la TASI sono dovute per il periodo successivo alla data di fine lavori ovvero a quella di agibilità in corso d'opera, se antecedente.

- C. **Il versamento degli acconti, pari come suesposto al 50% di IMU e TASI**, quantificati secondo i sopra riportati criteri di calcolo, **può essere eseguito a mezzo di modello F24**, utilizzando il **codice catastale** del Comune dell'Aquila **A345**, ed i seguenti **codici tributo**:

3912	IMU - Abitazione principale e relative pertinenze (Comune)
3913	IMU - Fabbricati rurali ad uso strumentale (Comune)
3914	IMU - Terreni (Comune)
3916	IMU - Aree Fabbricabili (Comune)
3918	IMU - Altri fabbricati (Comune)
3925	IMU - Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (Stato)
3930	IMU - Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (Incremento Comune)
3958	TASI - Abitazione principale e relative pertinenze
3959	TASI - Fabbricati rurali ad uso strumentale
3960	TASI - Aree Fabbricabili
3961	TASI - Altri fabbricati

Nella ipotesi in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono responsabili di autonome obbligazioni tributarie. L'occupante versa la TASI nella misura del 30%, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale; detta ultima previsione trova applicazione anche con riferimento agli occupanti degli alloggi di cui al Progetto CASE ed ai MAP.

Non è necessario eseguire alcun versamento se il tributo complessivamente dovuto da un singolo soggetto passivo per l'annualità di riferimento risulta pari o inferiore all'importo di 12 euro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Tributi, sito in Via Roma n. 207/A, ai numeri telefonici 0862-645222/711/712, ovvero all'indirizzo mail istituzionale tributi.imu.ici@comune.laquila.gov.it.

L'Aquila, 25 maggio 2015

L'Istruttore Direttivo Contabile
Dott. Gianluca Mucciante

Il Dirigente
Dott. Fabrizio Giannangeli